


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
D'REZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE V

Roma 6.04.2017

Alla COMMISSIONE UE
DG Agricoltura
Direzione G.2
Rue de la Loi, 130
1049 BRUXELLES

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 36, par. 1 – disciplina nazionale per le azioni ambientali.



e, p.c. RAPPRESENTANZA

ITALIANA PRESSO L'U.E.


Rue de Marteau 7 1049 BRUXELLES

Si fa riferimento alle osservazioni e richieste di chiarimento ricevute da codesta Commissione a seguito dell'esame effettuato sulla conformità agli obiettivi dell'articolo 191 del TFUE e al settimo programma di azione dell'UE in materia di ambiente, sul progetto di disciplina nazionale che l'Italia ha trasmesso in data 21 febbraio 2017.

Al riguardo, si trasmette la nuova versione del progetto di disciplina ambientale, opportunamente integrato e corretto e si forniscono, di seguito, le informazioni aggiuntive necessarie a chiarire alcuni aspetti delle schede tecniche evidenziati dalla Commissione.

- Capitolo 6 Regole applicabili alle azioni ambientali realizzate nel quadro dei programmi operativi: è stata introdotta, come suggerito, la regola generale che non consente la cumulabilità degli aiuti qualora ci sia sovrapposizione degli impegni tra le azioni ambientali;
- Azione A.3 Inerbimento degli interfilari: al capitolo "10. Schede tecniche delle azioni" è stato chiarito che trattasi di un intervento ammissibile solamente se va oltre gli impegni assunti per la produzione biologica o integrata;
- Azione B.2 Sistemi di recupero e trattamento dell'acqua: si precisa che in questa scheda sono trattati gli investimenti diversi da quelli relativi all'irrigazione delle colture specificatamente previsti dall'Azione B.1, dove la percentuale di riduzione del 5% per i sistemi di irrigazione a goccia o per sistemi analoghi è stata prevista in conformità alla norma specifica contenuta al paragrafo 4 dell'art. 3 del regolamento di esecuzione 2017/xxxxx.

Si ritiene che per investimenti relativi al recupero e trattamento dell'acqua in contesti diversi dall'irrigazione delle colture, la percentuale del 15% appare più adeguata;





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PILIE V

- Azione B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili: tra i vincoli non si è fatto riferimento alla percentuale del 15% prevista all'articolo 3(4) del regolamento di esecuzione, perché, come riportato nella giustificazione ambientale della scheda, gli investimenti in questione vengono ricondotti all'articolo 3(3) lettera b) del regolamento di esecuzione (emissione di inquinanti dell'aria, del suolo o dell'acqua dal processo di produzione) e quindi al vincolo imposto all'articolo 3(5);
- Azione B.6 Realizzazione di strutture collettive di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti: trattasi di aree attrezzate dove, nella fase preparatoria dei trattamenti, sotto la supervisione di tecnici vengono preparate e distribuite ai soci le miscele per i trattamenti fitosanitari e per le concimazioni, evitando così i maggiori rischi che queste operazioni comportano se fatte individualmente. Pertanto, questa azione preparatoria non si sovrappone a quella specificata nella scheda B.7 che riguarda la fase post-trattamento e, quindi, non esiste il rischio di doppio finanziamento;
- Azione B.7 Realizzazione di strutture di lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei reflui: questa azione riguarda la fase successiva ai trattamenti, dove in spazi adeguatamente attrezzati viene prevista la gestione della miscela eccedente e delle acque usate per il lavaggio delle attrezzature (si precisa che l'azione non riguarda l'acquisizione delle attrezzature usate per i trattamenti ed il loro ammodernamento). Oltre alla realizzazione è previsto anche l'ammodernamento delle strutture se comporta un vantaggio positivo per l'ambiente. Inoltre, tra i vincoli non si è fatto riferimento alla percentuale del 15% prevista all'articolo 3(4) del regolamento di esecuzione, perché, come riportato nella giustificazione ambientale della scheda, gli investimenti in questione sono ricondotti all'articolo 3(3) lettera c) del regolamento di esecuzione e quindi al vincolo imposto all'articolo 3(6). Infatti con tali investimenti l'obiettivo non è la riduzione dei reflui, bensì la gestione controllata delle operazioni al fine di evitare fonti di inquinamento;
- Azione C. 1 Gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi: questa azione ha una sicura valenza ambientale, tuttavia considerato che la valutazione della performance rispetto agli obblighi di legge, nonché rispetto a quanto richiesto dall'articolo 3(4c) del prossimo regolamento di esecuzione risulta di difficile misurazione, si reputa opportuna la sua eliminazione dal documento di disciplina ambientale;
- Azione C.2 Utilizzo di tecniche, materiali e prodotti a ridotto impatto ambientale: trattasi dell'impiego di tecniche e mezzi non previsti nei disciplinari di produzione integrata e quindi di impegni diversi o aggiuntivi rispetto a quelli dell'Azione C.6 Produzione integrata. Tra i vincoli

Roma 6.04 2017

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA PIUE V

dell'azione è riportata la regola di compatibilità con la produzione integrata e la produzione biologica alle quali è stata aggiunta anche l'azione della difesa integrata volontaria;

- Azione C.7 Difesa integrata volontaria: in merito alla richiesta di spiegare la differenza con la produzione integrata, si precisa che i produttori che aderiscono all'azione Difesa integrata volontaria si impegnano, su di una determinata superficie, a rispettare le prescrizioni tecniche contenute nella sola sezione "difesa e diserbo delle colture" del disciplinare di produzione integrata (DPI), mentre nell'Azione C.6 "Produzione integrata", oltre alla "difesa e diserbo delle colture", i produttori devono rispettare anche tutti gli altri impegni previsti nel DPI (successione colturale, fertilizzazione, gestione del suolo e irrigazione).

Pertanto, il livello degli impegni previsti nell'Azione C.7 è inferiore a quello previsto per la produzione integrata e, di conseguenza, sarà inferiore anche il livello di supporto. Infine, come suggerito da codesta Commissione, è stato precisato, nella sezione sula giustificazione ambientale, che gli impegni previsti nel DPI superano quelli stabiliti per la difesa integrata basati sui principi di cui all'allegato III della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di aver correttamente recepito le indicazioni di codesta Commissione e si assicura, come richiesto, la trasmissione del documento di Disciplina ambientale a seguito della sua formale adozione.

IL DIRETTORE GENERALE

Felice Assenza

www.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALIE DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA PIUE V

OCM - ORTOFRUTTA

Progetto di

STRATEGIA -NAZIONALE -2018-2022

SEZIONE 2

Disciplina ambientale

Versione adottata con DM n. xxxxx del xxxx xxx 2017

INDICE

1. Q	uadro normativo di riferimento	4
	a situazione ambientale italiana.	
3. O	biettivi e priorità della Strategia ambientale	10
	oerenza e complementarietà con gli altri regimi di aiuto - Criteri di demarcazione – Cond i "no double funding".	
5. R	egole per la selezione delle azioni ambientali previste nella presente disciplina ambientale efinizione del relativo livello di supporto	e
6. R	egole applicabili alle azioni ambientali realizzate nel quadro dei programmi operativi	13
10.	Durata delle azioni ambientali	<u>15</u> 14
11.	Azioni non previste nella Disciplina ambientale	15
12.	Elenco delle azioni	15
13.	Schede tecniche delle azioni	<u>17</u> 16
re	Azioni identiche a impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28 del egolamento (UE) n 1305/2013 o ad impegni di agricoltura biologica di cui all'art. 2 nedesimo regolamento, che sono previsti nel quadro del programma di Sviluppo love sono ubicate le aziende dell'OP	rurale
B. Ir	nvestimenti di valenza ambientale	17
A	zione B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione	17
Α	zione B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua	18
	zione B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle em	
	zione B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata	
A	zione B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili	<u>21</u> 20
A: m	zione B.6 Realizzazione di strutture collettive di preparazione e/o distribuzioniscele di fitofarmaci e fertilizzanti.	one di 21
	zione B.7 Realizzazione di strutture di lavaggio delle attrezzature per la distribu ei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei reflui	
	zione B.8 Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di altre macc lezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale	
	ealizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezza ezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale	
A:	zione B.9 Realizzazione di centri di compostaggio	<u>2423</u>
	ultre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate diretta indirettamente ad una particella di terreno.	
	zione C. 1 Gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi	
	zione C.2 Utilizzo di tecniche, materiali e prodotti a ridotto impatto ambientale	

Azione C.3 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologi	giche <u>272</u> €
Azione C.4 Trasporto combinato	28
Azione C.5 Gestione eco-compatibile del suolo.	2928
Azione C.6 Produzione integrata	30
Azione C.7 Difesa integrata volontaria.	31

Premessa

La "Disciplina ambientale" è parte integrante della Strategia Nazionale relativa ai programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo ed è redatta in adempimento dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Essa è sottoposta alla Commissione Europea per l'esame di conformità agli obiettivi dell'articolo 191 del TFUE e del Settimo programma comunitario di azione in materia di ambiente.

1. Quadro normativo di riferimento

• Regolamento (UE) n. 1308/2013: articolo 33, paragrafi 5 e 6

- 5. Gli Stati membri garantiscono che:
- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o
- b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico- ambientali identici in viriù dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma del presente paragrafo, copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

6. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

• Regolamento (UE) n. 1308/2013: articolo 36, par. 1

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale contenente condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5. Tale disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare quelli di cui all'articolo 3 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, qualora constati che il progetto non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE¹ e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente². Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

a) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;

 $^{^{1}}$ I. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

² Il 7º programma di azione per l'ambiente persegue i seguenti obiettivi prioritari:

b) trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;

c) proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;

Regolamento (UE) n. 1308/2013; articolo 152

Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

• Regolamento delegato (UE) n. xxx/2017 della Commissione: articolo 30 (1), (3), (49, (5)

Articolo 30

Rapporto con lo sviluppo rurale, gli aiuti di Stato e i programmi di promozione

1. Se il sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro è stato concesso per operazioni identiche alle azioni che sarebbero potenzialmente ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale Stato membro provvede affinché il beneficiario possa ricevere sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

Se include tali operazioni nel proprio programma o nei propri programmi di sviluppo rurale, lo Stato membro assicura che la strategia nazionale indichi le garanzie, le disposizioni e i controlli messi in atto per evitare il doppio finanziamento della stessa azione o operazione.

- 3. Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'importo del sostegno concesso per le misure contemplate da tale regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.
- 4. Il sostegno a favore di azioni ambientali identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o connessi all'agricoltura biologica di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato II del suddetto regolamento per i pagamenti agro-climatico-ambientali e per le indennità a favore dell'agricoltura biologica. Detti massimali possono essere maggiorati in casi debitamente motivati per tenere conto di particolari circostanze, da giustificare nella strategia nazionale e nei programmi operativi delle organizzazione di produttori.
- 5. Il disposto del paragrafo 4 non si applica alle azioni ambientali che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella.

d) sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente migliorandone l'applicazione;

e) migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'Unione;

f) garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;

g) migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;

h) migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;

i) aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

• Regolamento delegato (UE) n. xxx/2017 della Commissione: articolo 28

Disciplina nazionale per le azioni ambientali

Oltre alla trasmissione del progetto di disciplina di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della disciplina nazionale, che sono subordinate alla procedura indicata nel medesimo comma.

La Commissione mette la disciplina nazionale a disposizione degli altri Stati membri nei modi che giudica opportuni.

• Regolamento di esecuzione (UE) n. xxx/2017 della Commissione: articolo 3

Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili

1. Una sezione distinta della disciplina nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, indica i requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che devono essere soddisfatti dalle azioni ambientali selezionate nell'ambito di un programma operativo.

La disciplina nazionale reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'elenco di cui al secondo comma può includere i seguenti tipi di azioni ambientali:

- (a) azioniidentiche agli impegni agro-climatico-ambientali o agli impegni connessi all'agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e previste nell'ambito del programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato;
- (b) investimenti benefici per l'ambiente;
- (c) altreazioni benefiche per l'ambiente, comprese quelle che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella ma che sono collegate al settore degli ortofrutticoli, purché contribuiscano alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o alla conservazione della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti.

Per ciascuna azione ambientale di cui al terzo comma, lettere b) e c), la disciplina nazionale indica:

- a) la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto e
- b) l'impegno o gli impegni specifici assunti.

La disciplina nazionale comprende almeno un'azione relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata.

- 2. Le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all'agricoltura biologica che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata dell'azione supera la durata del programma operativo iniziale, l'azione è proseguita nell'ambito di un programma operativo successivo.
- Gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare tenendo conto dei risultati della valutazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/xxx.
- 3. Gli investimenti benefici per l'ambiente effettuati presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2016/xxx, o presso i loro membri produttori sono ammissibili al sostegno se:
- (d) consentono di ridurre l'attuale utilizzo di fattori di produzione, l'emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione; o
- (e) consentono di conseguire la sostituzione dell'uso di fonti energetiche fossili con fonti di energia rinnovabili; o
- (f) consentono di ridurre i rischi ambientali legati all'uso di taluni fattori di produzione, compresi i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari; o
- (g) consentono di migliorare l'ambiente; o
- (h) sono legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi di un impegno agro-

climatico-ambientale o connesso all'agricoltura biologica, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità.

- 4. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), sono sovvenzionabili se consentono una riduzione pari almeno al 15%, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, di uno dei seguenti elementi:
- a) l'uso di fattori di produzione costituiti da risorse naturali non rinnovabili, come l'acqua o i combustibili fossili, o di possibili fonti di inquinamento ambientale, come i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari o taluni tipi di fonti energetiche;
- b) l'emissione di inquinanti dell'aria, del suolo o dell'acqua dal processo di produzione; o
- c) la produzione di rifiuti, comprese le acque reflue, dal processo di produzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono accettare investimenti che consentono una riduzione pari almeno al 7%, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, a condizione che tali investimenti permettano di conseguire almeno un altro beneficio ambientale.

La riduzione prevista e, se del caso, i benefici ambientali attesi, dovranno essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori al momento della presentazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'investimento, come attestato dai documenti tecnici o da un organismo indipendente qualificato o da un esperto riconosciuto dallo Stato membro.

Gli investimenti volti a conseguire una riduzione del consumo idrico:

- a) consentono una riduzione del consumo idrico pari almeno al 5% nei sistemi di irrigazione a goccia o in sistemi analoghi rispetto al consumo prima dell'investimento, e
- b) non danno luogo a un aumento netto delle superfici irrigue, a meno che il consumo idrico totale per l'irrigazione dell'intera azienda, compreso l'incremento di superficie, resti pari o inferiore alla media del consumo idrico dei 5 anni precedenti all'investimento.
- 5. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera b), che consistono in sistemi capaci di generare energia, sono sovvenzionabili se la quantità di energia generata non supera il quantitativo che può essere utilizzato ex ante su base annua per le azioni connesse ai prodotti ortofrutticoli dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dalla filiale o dai soci dell'organizzazione di produttori che beneficiano dell'investimento.
- 6. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), sono sovvenzionabili se contribuiscono alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o al mantenimento della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o a una migliore gestione dei rifiuti, anche se il loro contributo non è quantificabile.
- L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori fornisce la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma. L'autorità nazionale competente può esigere che le prove siano fornite sotto forma di specifiche di progetto certificate da un organismo indipendente qualificato o da un esperto del settore ambientale in questione.
- 7. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:
- à possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni diverse dagli investimenti in immobilizzazioni materiali, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;
- gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;
- c) gli investimenti benefici per l'ambiente di cui al paragrafo 3 sono pienamente ammissibili al sostegno.

• Regolamento delegato (UE) n. xxx/2017 della Commissione: allegato III, punto 1

1. Spese specifiche relative a:

– azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE)
-
Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi, espressi come differenza tra i costi convenzionali e i costi effettivamente sostenuti, e la perdita di reddito derivanti da un'azione escludendo ulteriori entrate e risparmi sui costi.
Per procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono stabilire tassi forfettari fissi o tabelle standard di costi unitari debitamente giustificati per ognuna delle categorie di spese specifiche ammissibili di cui al primo comma.

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio: articolo 28, par. 3

I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

• Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - articolo 10, par. 2

Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'art. 28 del reg. (UE) n. 1305/2013:

- a) contengano unicamente elementi verificabili;
- b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c) indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;
- d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;
- e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento

2. La situazione ambientale italiana

L'Italia presenta situazioni ambientali alquanto diversificate, in termini di condizioni pedologiche, climatiche, erosione del suolo, ecc... Pertanto, le soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente, anche nel caso del settore ortofrutticolo, variano in funzione sia della zona che del tipo di produzione (colture industriali, produzioni in serra, arboricoltura, ecc..).

Un primo elemento di informazione, utile per descrivere la situazione ambientale in relazione agli impatti e pressioni derivanti dal settore agricolo, è rappresentata dalla SAU gestita dalle aziende intensive, che si attesta al 23,7% del totale (fonte: EUROSTAT e FADN, 2007).

Il settore agricolo tende ad avere un impatto significativo sulle risorse idriche, soprattutto a causa della fertilizzazione e dell'irrigazione. Il surplus potenziale di azoto è pari a 27 Kg per ettaro (fonte: EUROSTAT 2005-2008).

Il consumo idrico derivante dall'irrigazione è notevole e si attesta su valori superiori a 11 miliardi di metri cubi, facendo dell'Italia il secondo Paese europeo per consumo di acqua irrigua, dopo la Spagna (fonte: EUROSTAT, 2010)

All'attività agricola sono anche associabili i fenomeni di diminuzione della sostanza organica e l'erosione. In Italia, il tenore di sostanza organica dei suoli è inferiore a quanto riscontrato in altri Paesi europei, in virtù delle diverse condizioni climatiche e agronomiche. Si registra invece una situazione di deficit nelle aree dove l'attività zootecnica è meno sviluppata, e nelle zone di collina interessate da fenomeni erosivi e forme di gestione del suolo non conservative, con valori a volte inferiori allo 0,7%.

Per quanto riguarda le aree a rischio di erosione, queste in Italia sono nettamente superiori alla media europea. Ben il 30,1% delle superfici a seminativi e colture permanenti è infatti a rischio di erosione (fonte: JRC, media 2006-2007).

In relazione alla protezione degli habitat e biodiversità, sono noti i rischi di declino in termini di diversità genetica, delle specie naturali e degli ecosistemi. Tra le pressioni di origine agricola sulla biodiversità, occorre sicuramente citare l'utilizzo degli agrofarmaci (diserbanti, insetticidi, anticrittogamici, ecc.), ed in particolare di quelli a classe di tossicità più elevata. Le colture ortofrutticole sono di solito associate ad un utilizzo maggiore utilizzo di agrofarmaci.

Il tema dei cambiamenti climatici riveste un'importanza sempre maggiore, e rappresenta uno degli obiettivi strategici individuati a livello comunitario per il periodo di programmazione 2014-2020. Come tutti i settori produttivi, anche l'agricoltura contribuisce alle emissioni di gas clima-alteranti (GHG), tramite ad esempio i processi di nitrificazione dei fertilizzanti azotati.

I prodotti ortofrutticoli sono inoltre caratterizzati da un alto consumo energetico per il trasporto, effettuato principalmente su gomma, che secondo alcune stime è pari a 68 litri di gasolio t/Km merce trasportata (fonte: valutazione della strategia nazionale OCM ortofrutta, 2012).

La riduzione dei rifiuti, infine, è un tema specifico per il settore ortofrutticolo, dove sia la fase di produzione che quella di lavorazione/condizionamento e commercializzazione si caratterizza per l'elevata quantità di rifiuti e scarti prodotti.

In tale contesto, la Disciplina ambientale individua le azioni più qualificate e pertinenti al settore ortofrutticolo, in coerenza anche con quanto definito nei programmi regionali di sviluppo rurale.

Prospetto A - Analisi SWOT: La situazione dell'ambiente e del paesaggio nelle aree rurali.

Punti di forza Punti di debolezza Tendenza generale al declino della biodiversità 1) Consistente patrimonio di biodiversità legato alla 2) Stato della qualità delle acque, in particolare il rischio varietà di habitat che caratterizza la penisola italiana. inquinamento idrico derivante da eccesso di azoto per 2) Produzioni tipiche, con caratteristiche storiche e culturali legate ad alcune specifiche varietà vegetali le acque profonde. 3) Crescenti prelievi idrici e scarsa disponibilità idrica in Diffusa tendenza al ricorso a sistemi di irrigazione più taluni areali 4) Scarsa efficienza nella gestione dell'uso dell'acqua efficienti Diffusa tendenza alla riduzione dell'uso di input 5) Ricorso crescente a combustibili fossili da parte del chimici (fertilizzanti e prodotti fitosanitari) settore agricolo (aumento meccanizzazione e 5) Aumento del ricorso alla biomassa come fonte di crescente diffusione di processi produttivi in ambienti energia rinnovabile Diffusione agricoltura biologica 6) Impiego ancora ridotto di biomassa attribuibile a 7) Diffusione processi di Produzione integrata problemi di natura tecnica, economica e fiscale, Riduzione della sostanza organica nel suolo (Elevata vulnerabilità dei suoli nelle aree montane e collinari relativamente ai fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.

Opportunità	Minacce
1) Le aree agricole ad alto valore naturale costituiscono importanti elementi per la conservazione della biodiversità naturale e le produzioni tradizionali; 2) Possibilità di contribuire alla riduzione dell'effetto serra tramite la modificazione delle pratiche agricole.	1) Pressione su ambiente da fattori esterni al settore agricolo 2) Pressione sull'ambiente e sul paesaggio nelle aree agricole e forestali, derivante da fattori legati al settore agricolo quali l'intensivizzazione delle colture. 3) Forte competizione sull'uso del suolo che porta l'agricoltura spesso a cedere le aree più fertili a favore di altri usi.

3. Obiettivi e priorità della Strategia ambientale

La situazione ambientale italiana, come descritta, riflette il periodo attuale caratterizzato dai fenomeni tipici di un cambiamento climatico sempre più evidente ed impattante con l'attività agricola, che subisce anche le conseguenze del continuo diffondersi di organismi nocivi originari di altri continenti, ai quali le nostre coltivazioni non hanno ancora sviluppato adeguati sistemi di autodifesa.

Erosione e consumo del suolo, inquinamento causato da attività sia agricole che extra-agricole, diminuzione della risorsa "acqua", perdita di biodiversità, sono elementi che condizionano necessariamente le pratiche agricole.

La salvaguardia della sostenibilità economica e la competitività delle aziende in una realtà sempre più globalizzata e dove la concorrenza dei paesi terzi è sempre più rilevante, devono comunque coesistere con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

L'applicazione di pratiche agricole sostenibili e il loro continuo miglioramento appare perciò fondamentale.

Nell'ambito dei programmi operativi, tali pratiche devono essere rivolte prioritariamente al perseguimento almeno dei seguenti obiettivi, ricompresi tra quelli elencati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della biodiversità e salute umana,
- utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, in particolare dell'acqua e del suolo.

Tutto ciò consente una classificazione dei fabbisogni emersi in termini di classi di priorità, da riferirsi alla strategia nazionale nel suo complesso, in quanto in ogni programma operativo, la scelta delle priorità ambientali dovrà essere necessariamente rapportata alla situazione specifica esistente.

n.	descrizione dei fabbisogni			
1	Incentivare il passaggio del settore ortofrutticolo a un modello produttivo più sostenibile, caratterizzato da un minore e/o più razionale utilizzo degli input (agrofarmaci, fertilizzanti, acqua) e, più in generale, da un maggior rispetto dell'ambiente			
2	Sostenere e favorire l'adozione di tecniche irrigue più efficaci con la finalità di ridurre il consumo idrico complessivo associato alle colture ortofrutticole, nonché di tecniche più efficaci per la gestione ed il tecupero idrico nella fase di produzione primaria, condizionamento e trasformazione			

Commento [HGR1]: More detail needed. To be linked with plant protection products

3	Contribuire al risparmio di risorse energetiche associate alla fase di produzione primaria, trasformazione/condizionamento e commercializzazione (compreso il trasporto) dei prodotti ortofrutticoli	XXX
4	Promuovere l'utilizzo più razionale e meno impattante e più in generale la riduzione, della concimazione per le colture ortofrutticole, in modo da migliorare il livello qualitativo delle acque e contenere il rilascio di emissioni di gas climalteranti (protossido di azoto) nell'atmosfera.	XXX
5	Favorire la tutela della biodiversità anche tramite la riduzione dell'utilizzo di agro-farmaci con classe di tossicità elevata	XXX
6	Promuovere azioni per contenere la riduzione/perdita di sostanza organica dei suoli e per limitare il rischio di erosione, nelle superfici occupate da colture ortofrutticole	XX
7	Ridurre il livello di emissioni di gas climalteranti e inquinanti associati al settore ortofrutticolo	XX
8	Ridurre la quantità di rifiuti, sia di natura organica che inorganica, derivanti dalla produzione ortofrutticola	XX
9	Promuovere la conservazione degli habitat agricoli tradizionali associati alle colture ortofrutticole, nonché la realizzazione di investimenti di natura ambientale, per contrastarne il progressivo degrado	Х
10	Promuovere l'adesione ai sistemi di qualità con valenza ambientale, in modo da incrementare la fornitura di beni pubblici ambientali e di andare incontro alle esigenze/interessi dei consumatori verso una produzione agricola rispettosa dell'ambiente	Х
11	Sfruttare le opportunità offerte dal progresso tecnologico e dalla ricerca in materia di riduzione degli impatti ambientali delle produzioni	Х

XXX = priorità elevata

XX = priorità media

X = priorità bassa

La Disciplina ambientale deve pertanto essere espressione di un impegno delle organizzazioni di produttori dalla fase più tipicamente agricola (produzione primaria) a quella più organizzativa - commerciale (gestione del prodotto post-raccolta) a perseguire le predette finalità.

Nella sua definizione particolare importanza riveste l'attività di valutazione sulla strategia nazionale dell'ortofrutta condotta nel 2012 da ISMEA, che permette di esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulla capacità dei programmi operativi di contribuire alla salvaguardia e alla protezione dell'ambiente. Infatti, nel periodo preso in analisi (2008-2011), si è registrato un incremento delle risorse destinate alle azioni ambientali, osservando incidenze superiori medie al 25% della spesa complessiva, per una spesa totale sostenuta nel triennio, in termini assoluti, che ha superato i 306 milioni di euro. Questo dato, unito alla variabilità e numerosità delle azioni intraprese (circa il 50% delle OP ha realizzato più di 2 azioni ambientali) e alla significatività delle superfici e dei produttori coinvolti, ha confermato una particolare attenzione delle OP verso questo tipo di azioni.

Durante la valutazione, le evidenze raccolte, le indagini svolte e i dati reperiti dai sistemi di monitoraggio delle OP, permettono di affermare che le azioni sono state sostanzialmente conformi alle esigenze e che le azioni previste, affiancandosi coerentemente con le altre misure della Strategia nazionale, permettendo così di migliorare, attraverso i Programmi operativi delle OP, la performance ambientale del settore ortofrutticolo.

Stante quanto detto sopra, il modello di disciplina ambientale che si intende proporre ricalca per molti aspetti le azioni già previste nella precedente programmazione e si arricchisce di novità legate al progresso tecnologico e di azioni previste nei Programmi di sviluppo rurale (PSR) che hanno particolare rilevanza a livello nazionale e che trovano applicazione anche bel settore ortofrutticolo.

A tal fine, nel presente documento di Disciplina viene individuato l'elenco di azioni coerenti con gli obiettivi citati, con la relativa giustificazione di impatto ambientale positivo e gli altri elementi pertinenti al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente.

Le modalità di esecuzione delle azioni individuate, anche secondo specifici interventi, sono stabilite da apposito provvedimento del Ministero per le politiche agricole alimentarie forestali.

4. Coerenza e complementarietà con gli altri regimi di aiuto - Criteri di demarcazione - Condizione di "no double funding".

Valgono i criteri di demarcazione e le regole amministrative individuate nel quadro della Strategia nazionale adottata conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Commento [HGR2]: Please correct

5. Regole per la selezione delle azioni ambientali previste nella presente disciplina ambientale e definizione del relativo livello di supporto

Fermo restando il soddisfacimento di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa unionale di cui alla sezione 1 della presente disciplina, le azioni ambientali o il relativo livello di supporto sono caratterizzati dai seguenti elementi:

- Gli impegni assunti vanno al di là del "livello di riferimento" costituito dalle prescrizioni obbligatorie contenute, oltre che nei regolamenti unionali, nelle leggi nazionali, quale il PAN³, e nelle leggi regionali;
- 2. La produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, realizzata come azione ambientale nell'ambito di un programma operativo, può beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario nella misura de 60% dei costi ad essa connessi. La percentuale del 60% è applicata alla parte del programma operativo che riguarda esclusivamente la produzione biologica o all'intero programma operativo se la produzione dei soci è esclusivamente biologica;
- 3. La produzione integrata realizzata nell'ambito di un programma operativo risponde a quanto definito nella legge 3 febbraio 2011, n. 4, articolo 2, paragrafo 4⁴.

³ PAN –Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitario ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi.

⁴ 4. Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e la razionalizzare della fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono la produzione integrata, nonché le procedure di coordinamento da seguire da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già istituito il sistema di produzione integrata nei propri territori, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per la produzione integrata.

- 4. Il valore dell'impegno riconosciuto a favore delle azioni simili agli impegni agro-climatico-ambientali o di agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, non può superare quello definito per le simili azioni nel PSR della Regione di riferimento e comunque i massimali fissati nell'allegato II di tale regolamento;
- 5. L'importo dell'aiuto erogabile alle azioni elencate al capitolo 9, lettere A e C non supera il 50% (60% nei casi presiti dal reg.(UE) n. 1308/2013, art.34(3)) del costo specifico come definito alla lettera m) dell'articolo 2 del regolamento delegato xxxx/2017 e copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dalla realizzazione dell'azione, al netto di eventuali risparmi e redditi aggiuntivi, mentre per le azioni di cui al capitolo 9 lettera B, l'importo dell'aiuto non supera il 50% (60% nei casi presiti dal reg.(UE) n. 1308/2013, art.34(3)) del costo dell'investimento.
- 6. Non possono fruire di alcun sostegno le azioni ambientali diverse dagli investimenti, la cui realizzazione non comporti prevedibilmente perdite di reddito e/o costi addizionali, né tanto meno le azioni che possano prevedibilmente dare luogo a economie di costo e/o ad aumenti di reddito.
- 7. L'importo dell'aiuto alle azioni ambientali diverse dagli investimenti, qualora fissato anticipatamente nella forma di tasso forfettario, è calcolato e/o certificato da un Organismo autonomo. Il tasso forfettario in questione, calcolato conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 808/2014, è rivedibile almeno ogni cinque anni.

6. Regole applicabili alle azioni ambientali realizzate nel quadro dei programmi operativi

Ogni singola azione e intervento ambientale selezionato nel quadro di un programma operativo deve rispondere alle seguenti regole:

- 1. Essere conforme agli obiettivi e alle condizioni definite nella Strategia Nazionale e nella presente Disciplina ambientale.
- 2. Essere compatibile con le altre azioni ambientali realizzate nel quadro del programma operativo.
- 3. Qualora un programma operativo comporti la possibilità di combinare diverse azioni ambientali e/o le azioni ambientali selezionate nel quadro del programma operativo possono essere combinate con misure agro-climatico-ambientale sovvenzionabili nel quadro di un Programma di Sviluppo Rurale, il livello del sostegno deve tenere conto delle perdite di reddito e dei costi addizionali risultanti dalla combinazione.
- 4. Le azioni ambientali del programma operativo, comprese quelle identiche agli impegni agroclimatico-ambientali e all'agricoltura biologica previsti nei programmi regionali di sviluppo rurale, sono considerate come attuate dall'organizzazione di produttori, pertanto, fatta eccezione per la produzione biologica, per gli impegni a superficie, nell'ambito della superficie complessivamente impegnata dall'OP è consentita una rotazione sia delle particelle che dei produttori, fermi restando gli obblighi di legge (nota Ares(2016)5968165 -17/10/2016).
- 5. Qualora si dovessero verificare sovrapposizioni tra gli impegni assunti per la realizzazione di diverse azioni o interventi ambientali, al beneficiario è consentito di ricevere il sostegno solo per una data azione o intervento.

Commento [HGR3]: We miss here a rule on double funding among eligible environmental actions under operational programmes. See comments for actions B6 and B7

6. I programmi operativi devono, nell'arco della loro esecuzione, realizzare un numero di azioni ambientali pari almeno a due o destinare almeno il 10% della spesa ad azioni ambientali. L'OP sceglie l'opzione all'inizio del programma operativo e non può cambiala se non per motivi debitamente giustificati.

L'opzione delle sole due azioni ambientali può essere perseguita secondo una delle seguenti modalità:

- l'OP realizza direttamente entrambe le due azioni ambientali;
- l'OP realizza una azione ambientale e la seconda azione ambientale è realizzata da almeno il 50% dei produttori potenzialmente coinvolgibili nell'azione, o da soci che rappresentano almeno il 50% del VPC, ovvero il 50% della superficie potenzialmente coinvolgibile nell'azione;
- ciascuna delle due azioni ambientali è realizzata da un numero di produttori pari ad almeno il 50% dei produttori potenzialmente coinvolgibili nell'azione o da soci che rappresentano almeno il 50% del VPC, ovvero il 50% della superficie potenzialmente coinvolgibile nell'azione;
- una delle due azioni ambientali può essere rappresentata da uno o più impegni agroclimatico-ambientali assunti, da almeno l'80% dei produttori aderenti all'OP, nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le condizioni sopra considerate devono verificarsi nell'anno in cui viene realizzata l'azione o iniziato l'impegno.

Le azioni ambientali realizzate presso le AOP o le filiali di cui all'articolo 22(8) del regolamento delegato 2017/xxxx non concorrono a soddisfare l'opzione delle sole due azioni ambientali, mentre possono concorrere, per quota parte, a soddisfare il raggiungimento del 10% della spesa dedicata alle azioni ambientali.

- 7. L'assistenza tecnica erogata tramite il personale di cui all'All. III p.2 b (i) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/xxx e le analisi (residui, terreno, acqua, ecc..) a supporto della realizzazione dell'azione/intervento ambientale, non rappresentano di per sé stesse delle azioni ambientali. Tuttavia, laddove risultano essere complementari ad azioni ambientali, la relativa spesa può essere rendicontabile.
- 8. Le spese per la regolazione strumentale (taratura) delle irroratrici, che vanno oltre gli obblighi di cui all'art. 8(5) della Direttiva 2009/128/CE come ripresi nelle sezioni A.3.5 e A.3.6 del PAN, ove questa operazione è complementare alle azioni ambientali e non è prevista come vincolo per le medesime, può essere rendicontabile a condizione che venga effettuata presso centri di prova autorizzati.
- 9. Talune azioni ambientali contribuiscono efficacemente alla protezione della biodiversità, pertanto, al fine di sostenere le aziende ortofrutticole in un percorso consapevole di tutela e valorizzazione di tale aspetto, le spese di adesione a specifici protocolli/disciplinari volontari per la valutazione del livello di biodiversità dell'azienda, possono essere rendicontabili come attività complementare all'azione ambientale considerata.
- 10. Per le azioni agro-climatico-ambientali legate alla superficie è di applicazione, ove pertinente, l'articolo 47 del regolamento (UE) n.1305/2013. In particolare, l'organizzazione di produttori può, per giustificati motivi quali l'adeguamento della produzione e della superficie alle esigenze della domanda, stabiliti da ad—accordi stipulati nell'ambito di un organismo interprofessionale riconosciuto a norma dell'art.158 del reg. 1308/2013 dell'interprofessione,

Commento [HGR4]: Further assessment needed. Action has to go beyond the mandatory legislation (Article 8(5) of Directive 2009/128). If so, it could be part of a broader action linked to point 6 on technical assistance.

variare il numero di ettari inizialmente impegnati se questo non compromette la finalità dell'impegno.

Commento [HGR5]: Please clarify this requirement of varying the number of hectares subject to agri-environment payments at the level of the PO and the link with the interprofessional agreement

7. Durata delle azioni ambientali

Commento [HGR6]: Please check numbering

Le azioni ambientali identiche o similari a impegni agro-climatico-ambientali che godono di un sostegno nell'ambito del regime sullo Sviluppo rurale o ad esse simili devono avere la stessa durata prevista nei PSR. Se la durata di tali azioni supera quella del programma operativo, esse devono proseguire nell'ambito di un successivo programma operativo. Tuttavia, una Regione o Provincia autonoma può autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare in base ai risultati della valutazione del penultimo anno di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 57 (3) della regolamento delegato (UE) 2017/xxxx La durata più breve o la loro cessazione potranno essere considerati qualora gli obiettivi fissati ed i benefici attesi nel lungo periodo sono stati raggiunti in un tempo più breve rispetto a quello prefissato.

Per le altre azioni ambientali diverse dagli investimenti la durata minima è di 3 annualità consecutive del programma operativo.

Per gli investimenti la durata dell'azione ambientale è legata al periodo di ammortamento fiscale degli stessi.

8. Azioni non previste nella Disciplina ambientale

Nel caso si rilevi necessario attuare un'azione non codificata nella Disciplina ambientale, le Regioni interessate dovranno fornire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i seguenti elementi informativi:

- 1) la giustificazione dell'azione in base al suo impatto ambientale previsto;
- 2) la coerenza con gli obiettivi e le priorità indicate nella Disciplina ambientale;
- 3) la descrizione dell'impegno o degli specifici impegni e la relativa durata;
- 4) l'entità ed intensità dell'aiuto con i criteri di compatibilità espressi nella Disciplina ambientale;
- 5) interrelazioni con altre azioni e/o interventi ed eventuali vincoli esecutivi;

I suddetti elementi informativi, serviranno di base per l'eventuale introduzione dell'azione in questione in una versione modificata della Disciplina ambientale, previa espletazione della procedura prevista all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) n. xxxx/2017.

9. Elenco delle azioni

A)

A distribution of improvious A 1 Produzione integrata	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Azioni identiche ad impegni agro-	Azioni identiche ad impegni agro-	A.1	Produzione integrata

Commento [HGR7]: Pease specify: if the long term objectives and expected benefits from the environmental action have been realised in a shorter time than expected.

climatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell'OP.	A.2	Produzione biologica Inerbimento degli interfilari
	A.4	Infrastrutture verdi

Commento [HGR8]: Same level as integrated or organic production? Please explain.

B)

B.1	Miglioramento degli impianti di irrigazione
B.2	Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua
B.3	Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri
B.4	Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione)
B.5	Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili
B.6	Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti.
B.7	Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui.
B.8	Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale.
B.9	Realizzazione di centri di compostaggio
	B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7

C)

	C.1	Gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi
Altre azioni diverse da quelle di cui	C.1	Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente ad una particella di terreno.	C.2	Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche
•	C.3	Trasporto combinato
	C.4	Gestione eco-compatibile del suolo
	C.5	Produzione integrata

10.Schede tecniche delle azioni

A - Azioni identiche a impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n 1305/2013 o ad impegni di agricoltura biologica di cui all'art. 29 del medesimo regolamento, che sono previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell'OP.

Le azioni ambientali elencate al punto A, identiche agli impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica previsti nei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR), se autorizzate anche nei programmi operativi, dovranno fare diretto riferimento al PSR della Regione di riferimento per quanto attiene alla giustificazione ambientale, agli impegni specifici, nonché ad ogni altra condizione di applicabilità. In particolare, per l'inerbimento degli interfilari, tale intervento non potrà essere ammesso su una certa superficie, qualora su di essa sia stato assunto l'impegno a svolgere produzione biologica o integrata e tale pratica sia già prevista nell'ambito dei predetti metodi produttivi.

L'aiuto non potrà in ogni caso superare il 50% dell'importo massimo del sostegno definito nel PSR.

B. Investimenti di valenza ambientale.

Azione B.1 Miglioramento degli impianti di irrigazione.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Nel settore ortofrutticolo, il consumo agricolo di acqua a fini irrigui, varia, in relazione alla specie e al territorio, dai 4.000 ai 12.000 m3/ha.
	Considerati gli elevati consumi di fertilizzanti e gasolio, associati alle colture irrigue, l'irrigazione assume un interesse strategico non solo per la produttività e redditività aziendale, ma anche ai fini dalla protezione dell'ambiente.
	Di fronte ad una domanda in tendenziale crescita, le risorse idriche nazionali sono attraversate da frequenti e ricorrenti crisi: l'abbassamento costante delle falde idriche, le variazioni climatiche che sembrano non assicurare più la reintegrazione costante del "captato" e le difficoltà orografiche proprie del territorio rurale italiano costituiscono solo alcuni aspetti del complesso problema che le aziende agricole italiane sono costrette ad affrontare annualmente.

	É, pertanto, sempre più necessario incentivare una gestione dell'irrigazione che consenta la riduzione della quantità di acqua impiegata e dei consumi energetici legati all'utilizzo delle risorse idriche disponibili.
	Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di implementazione 2017/xxxx
Interventi	Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili;
	b. Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione del consumo di acqua di almeno il 5% rispetto alla situazione preesistente.
	Gli investimenti non devono comportare un aumento netto dell'area sottoposta ad irrigazione.
	Nel caso in cui è previsto l'aumento della superficie irrigabile, l'investimento è ammissibile a condizione che il consumo totale di acqua per l'irrigazione dell'intera azienda, compresa la maggiore zona, non supera la media di consumo di acqua delle precedenti 5 anni prima dell'investimento.
7 7 8 8	I risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o attestati da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Azione B.2 Sistemi per il recupero e trattamento dell'acqua

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'uso dell'acqua è sempre più significativo sia nella fase produttiva, che negli impianti di lavorazione, condizionamento e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, dove si impone la necessità di adottare una politica dell'acqua volta a far fronte ad una minore disponibilità della stessa, in linea con gli indirizzi generali di politica ambientale.
	Infatti, il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio in sistemi orticoli caratterizzati dalla presenza di strutture serricole, può rappresentare un indubbio vantaggio ambientale.
	Inoltre, considerato che processi di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli richiedono elevati quantitativi di acqua di buona qualità e producono scarichi a diverso grado di impatto ambientale (a causa della concentrazione di alcuni solidi sospesi e soprattutto terra e componenti biologiche). e che gli ordinari apparati chimico-fisici o impianti a processi biologici (es: a fanghi attivi) non sono sempre idonei o sufficienti a consentire il riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo, ovvero la loro sufficiente

	depurazione, è opportuno incentivare il ricorso a sistemi "finalizzati", che consentono un miglioramento in termini di quantità di acqua da prelevare dall'esterno, di qualità dell'acqua da trattare al termine del processo o da inviare al trattamento finale, ecc(es. impianto di raffreddamento a torri evaporative, impianti di chiarificazione, di filtrazione fisica, di flottazione) Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di implementazione 2017/xxx
Interventi	 a) Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio b) Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi c) Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione d) Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque e) Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto f) Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Impegni	Oltre all'investimento, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per il periodo di ammortamento dello stessi.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione del consumo di acqua, e/o dei suoi inquinanti, ovvero delle acque non riutilizzabili, di almeno il 15% rispetto alla situazione preesistente, ovvero del 7% se l'investimento consente di ottenere almeno un ulteriore beneficio ambientale (es: riduzione del consumo energetico). I risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o attestati da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Azione B.3 Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'utilizzo di combustibili fossili genera residui e scorie con una elevata incidenza sulla qualità dell'aria e sui cambiamenti climatici. La riduzione del loro utilizzo e/o la loro sostituzione con altre forme di combustibili rinnovabili costituisce obiettivo generale al quale tutti i sistemi produttivi sono chiamati a contribuire. L'obiettivo degli interventi è finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera, siano esse rappresentate da gas che polveri nocivi per l'ambiente e

Commento [HGR9]: Please note derogation of Art 3(4) of 1A for investments aimed to achieve a reduction in water use shall:

- (a) . provide for a reduction of at least 5% in water use in drip irrigation or similar systems compared to the consumption prior to the investment, and
- (b) not result in a net increase of the area under irrigation, unless the total water consumption for irrigation of the whole farm, including the increased area, does not exceed the average of water consumption of the previous 5 years prior to the investment.

	per l'uomo, attraverso il miglioramento dell'efficienza degli impianti di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, fino al livello massimo consentito dalle attuali tecnologie. Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto anmissibili in quanto
	rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di implementazione 2017/xxxx
Interventi	a) Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
	b) Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione delle emissioni gassose nocive e delle polveri, di almeno il 15% rispetto alla situazione preesistente, ovvero del 7% se l'investimento consente di ottenere almeno un ulteriore beneficio ambientale (es: riduzione del consumo energetico). A tal fine, i risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o sono attestati da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo ambientale.

Azione B.4 Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione)

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	La produzione combinata (cogenerazione) è la produzione congiunta di energia elettrica (o meccanica) e calore utile, ma anche di energia frigorifera in caso di trigenerazione, a partire dalla stessa fonte energetica primaria.
	Il Parlamento Europeo e il Consiglio riconoscono (Direttiva 2004/8/CE) la produzione combinata come un provvedimento importante tra quelli necessari per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto.
	I vantaggi della co-trigenerazione sono sia di natura economica che ambientale.
	Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) del regolamento di implementazione 2017/xxxxx
Interventi	Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti.
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.

Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione dei consumi di combustibili fossili/energia di almeno il 15% rispetto alla situazione preesistente, ovvero del 7% se l'investimento consente di ottenere almeno un ulteriore beneficio ambientale (es: riduzione delle emissioni di CO2 e/o altri inquinanti). A tal fine i risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o sono attestati da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo ambientale.

Azione B.5 Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Ai fini della riduzione del consumo di fonti non rinnovabili di energia, ma soprattutto per limitarne l'uso considerate le implicazioni ambientali in termini di inquinamento, appare utile incentivare l'uso di sistemi che producono energia da fonti rinnovabili (energia eolica, energia solare, biogas,ecc.). I vantaggi sono sia di natura ambientale che economica.
	Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere b) del regolamento di implementazione 2017/xxxx
Interventi	Realizzazione di impianti produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, impianti fotovoltaici, biogas, ecc), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti.
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.
Entità dell'aiuto	Il sostegno copre i costi relativi alla realizzazione degli investimenti.
Vincoli	Gli investimenti volti a generare energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno se la quantità di energia prodotta non supera il fabbisogno ex ante del beneficiario calcolato su base annuale.

Azione B.6 Realizzazione di strutture collettive di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	La gestione dei fitofarmaci e dei fertilizzanti e la preparazione delle miscele, a volte fatta direttamente in campo da parte dei singoli produttori, rappresenta un elemento di rischio ambientale che può opportunamente essere ridotto con un monitoraggio preciso dei quantitativi di fitofarmaci utilizzati su aree significative, spesso di competenza di una o più organizzazioni di produttori e con uno stretto controllo qualitativo sui principi attivi e sui prodotti impiegati, nonché con una gestione centralizzata dei relativi contenitori. Ciò può essere ottenuto con la realizzazione di una struttura collettiva per la preparazione e distribuzione dei formulati ai produttori associati, nella quale

Commento [HGR10]: Please add savings requirements (15% reduction; Art 3(4) of IA)

	avviene anche la preparazione diretta delle miscele, che il produttore ritira nella propria macchina irroratrice, il tutto sotto la supervisione di personale specializzato.
	I vantaggi ambientali sono particolarmente evidenti in realtà territoriale caratterizzate da aziende di piccole dimensioni con elevata frammentazione degli appezzamenti.
	Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di implementazione 2017/xxxx
Interventi	Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o distribuzione di miscele di formulati fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti.
Impegni	Oltre a realizzare gli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione dell'investimento.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, dovrà fornire la prova del contributo positivo atteso, sotto forma di specifiche di progetto attestate da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Commento [HGR11]: Possible double funding with action B7. To be addressed in the general rules (point 6). See comment there and for action B7

Azione B.7 Realizzazione di strutture di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Il lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e lo smaltimento della miscela residua, possono rappresentare una forte fonte di inquinamento se non realizzati correttamente.
	Il rischio di inquinamento può essere viene eliminato, se le predette operazioni vengono realizzate in strutture nelle quali il lavaggio delle attrezzature e lo smaltimento delle miscele residue può avvenire in forma controllata e in assoluta sicurezza, secondo le indicazioni di personale tecnico specializzato. Analogamente risultano utili i sistemi per la gestione (biologica o fisica) dei reflui dei trattamenti fitosanitari.
	I vantaggi ambientali sono particolarmente evidenti in realtà territoriale caratterizzate da aziende di piccole dimensioni con elevata frammentazione degli appezzamenti.
	Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di implementazione 2017/xxxx
Interventi	Realizzazione di strutture e impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e la gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti

Commento [HGR12]: Possible double funding with action B6. To be addressed in the general rules (point 6). See comment there and for action B6

Commento [HGR13]: According to this, the action is not only facilities creation but modernising existing ones. Please explain and redraft

Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza gli impianti di che trattasi per tutto il periodo di ammortamento degli stessi.
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione dell'investimento.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, dovrà fornire la prova del contributo positivo atteso, sotto forma di specifiche di progetto attestate da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Commento [HGR14]: Please refer to savings reduction (15%, reference to Article 3(4)(c) of lA)

Azione B.8 Introduzione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di altre macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'agricoltura di precisone, intesa come una gestione aziendale basata sull'osservazione, la misura e la risposta dell'insieme di variabili quanti-qualitative inter ed intra-campo che intervengono nell'ordinamento produttivo, consente di definire, dopo analisi dei dati sito-specifici, un sistema di supporto decisionale per ottimizzare i rendimenti nell'ottica di una sostenibilità avanzata di tipo climatica ed ambientale, nonché economica, produttiva e sociale".
	In quest'ottica, l'impiego di sistemi di supporto alle decisioni (DSS – decision support sistems) e di -macchine agricole di precisione consente di ottimizzare l'immissione di sostanze potenzialmente inquinanti (fertilizzanti e agrofarmaci), ma anche il consumo dei diversi fattori produttivi contribuendo alla conservazione del suolo e degli altri fattori ambientali.
	Sono oggi disponibili sistemi elettronici per le macchine tradizionali (come i trattori o le macchine operatrici) che quindi vengono equipaggiate con "elementi intelligenti", capaci di monitorarne le condizioni operative e di funzionamento.
	Le macchine utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione sono diverse. A titolo di esempio si citano: barre irroratrici computerizzate, spandiconcimi volumetrici, baulatrici, atomizzatori a manica d'aria e a raggiera schermata; macchine combinate, sistemi di posizionamento globale (GPS).
	Esistono inoltre altre tipologie di macchine e attrezzature il cui utilizzo ha indubbi benefici ambientali, quali le macchine per il pirodiserbo, le spollonatrici, le macchine per la disinfezione biologica (vapore e calce) del terreno, o altre attrezzature che consentono di sostituire completamente i prodotti chimici utilizzati con operazioni meccaniche o mezzi fisici.
	Altra tipologia di investimenti di evidente valenza ambientale sono rappresentati dai sistemi di protezione fisici da parassiti e predatori, quali le reti anti insetti che consentono di ridurre l'utilizzo di prodotti chimici per la difesa delle colture
	Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c) del

	regolamento di implementazione 2017/xxxx
Interventi	Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che consentono la riduzione dell'impatto ambientale.
Impegni	Oltre all'investimento è necessario mantenere in efficienza le macchine, le attrezzature e i mezzi tecnici oggetto dell'intervento per tutto il periodo di ammortamento delle stesse.
Entità aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione dei sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici oggetto dell'intervento.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, dovrà fornire la prova del contributo positivo atteso, sotto forma di specifiche tecniche attestate da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Azione B.9 Realizzazione di centri di compostaggio.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	Nel settore ortofrutticolo si realizza la produzione di importanti quantità di residui colturali e scarti organici, sia nella fase di produzione, sia in quella di preparazione dei prodotti per la vendita.
	Il compostaggio di questi residui e/o scarti riduce l'accumulo nell'ambiente dei residui colturali e degli scarti organici.
	Inoltre il prodotto che si ottiene dal compostaggio può essere incorporato nel suolo con effetto migliorativo sulla proprietà fisiche e chimiche dello steso.
	Gli investimenti correlati a questa azione sono pertanto ammissibili in quanto rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) del regolamento di implementazione 2017/xxxx
Interventi	Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost a partire dai residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
Impegni	Oltre agli investimenti, è necessario mantenere in efficienza l'impianto di che trattasi per il periodo di ammortamento dello stesso e riutilizzare il compost nelle aziende dei soci.
Entità dell'aiuto	Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione dell'investimento.
Vincoli	Ai fini dell'approvazione dell'azione, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica, dovrà fornire la prova del contributo positivo atteso, sotto forma di specifiche di progetto attestate da un organismo qualificato e indipendente o un da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.
	La capacità degli impianti deve essere proporzionata al volume dei residui

organici e/o degli scarti organici effettivamente prodotti dall'OP e/o dai suoi soci.

C. Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o indirettamente ad una particella di terreno.

Azione C. 1 Gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'attività agricola e agroindustriale produce necessariamente rifiuti tra i quali quelli che la normativa nazionale (D.Lgs n. 152 del 2006 e D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008) classifica come "speciali", dannosi per l'ambiente, che devono essere smaltiti secondo procedure definite dalla legge.
	I rifiuti speciali si dividono in rifiuti speciali pericolosi (es. batterie esaurite, oli esausti da motore e circuiti idraulici, filtri olio, sostanze agro chimiche, contenitori di fitofarmaci non bonificati, ecc) e "rifiuti speciali non pericolosi" (es: imballaggi in plastica, teli di copertura delle serre, teli di pacciamatura e solarizzazione, materiale per irrigazione, contenitori per piantine orticole, pneumatici fuori uso, oli e grassi vegetali e animali, ecc).
	Per i "rifiuti speciali non pericolosi" le aziende agricole sono tenute a seguire le modalità di gestione previste dal D. Lgs 152/06, in modo particolare: la classificazione, il deposito temporaneo, le registrazioni, la trasmissione delle informazioni sui quantitativi prodotti alle autorità competenti.
Interventi	Effettuazione di attività collettive supplementari a quelle obbligatorie individuali per migliorare il processo di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dall'attività agricola, quali raccolta, cernita, eventuale pulizia, deposito provvisorio e trasporto del materiale di rifiuto al centro abilitato di riutilizzo e/o riciclo.
Împegni	Oltre agli impegni obbligatori ai sensi della normativa richiamata, ad effettuare interventi aggiuntivi a quelli obbligatori previsti dalla normativa nazionale e regionale, al fine di migliorare la performance ambientale del processo di smaltimento dei rifiuti "rifiuti speciali non pericolosi".
	Sono esclusi da questo intervento i rifiuti speciali pericolosi (es: contenitori degli agrofarmaci).
Durata dell'azione	L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è commisurato al costo specifico sostenuto per kg di prodotto consegnato ad un centro specializzato nel riutilizzo e/o riciclo del materiale raccolto ed è definito o confermato a livello nazionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità, eventualmente sotto forma di percentuale fissa da applicare al costo della fattura del servizio.
	Il sostegno è al netto delle spese derivanti dal rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa nazionale/regionale in materia di rifiuti inorganici non

Commento [HGR15]: Please explain. Does this action go beyond the mandatory standards?

	pericolosi.
Vincoli	Rispetto dei seguenti obblighi:
	 a. divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo; b. divieto di immissione di rifiuti nei corsi d'acqua; c. divieto di miscelazione di rifiuti; d. attivazione del Deposito Temporaneo secondo i limiti previsti dal D.Lgs 152/06; e. gestione del Deposito Temporaneo nel rispetto della tutela della salute e dell'ambiente; f. affidamento dei rifiuti a ditte specializzate o al Gestore del servizio pubblico.

Commento [HGR16]: Please refer to savings reduction (15%, reference to Article 3(4)(c) of IA)

Azione C.2-1 Utilizzo di tecniche, materiali e prodotti a ridotto impatto ambientale

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	La riduzione degli imput di prodotti chimici in agricoltura è un obiettivo perseguibile per diverse vie tra cui il ricorso ad innovazioni di prodotto e/o di processo che con tutta evidenza mostrano un basso o nullo impatto ambientale rispetto alle tecniche tradizionali.
	L'utilizzo di accorgimenti tecnici, feromoni e di insetti, in particolare gli insetti antagonisti e impollinatori, in alternativa ai prodotti chimici di sintesi, ha indubbi effetti ambientali sulla salvaguardia della flora e della fauna.
	Anche la diffusione di materiali di copertura a breve durata per il contenimento delle erbe infestanti, degli insetti o per la disinfezione del terreno, contribuiscono efficacemente al risparmio di trattamenti chimici.
	È pertanto utile sostenere, in alternativa all'utilizzo di prodotti chimici, la diffusione e l'utilizzo di materiali di copertura, insetti e prodotti per la confusione/disorientamento sessuale e la lotta biologica, nonché di insetti pronubi per migliorare l'impollinazione naturale.
Interventi	 a) Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni; b) Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale; c) Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica; d) Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione; e) Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie.
Impegni	Acquisto e messa in opera di materiali e prodotti specifici a basso impatto ambientale in sostituzione totale o parziale di agrofarmaci o altri prodotti di sintesi. Gestione dei letti di coltivazione delle fungaie con abbattimento del ricorso ai prodotti chimici.
Durata dell'azione	L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo
Entità dell'aiuto	L'aiuto è commisurato al costo specifico sostenuto per la gestione ecologica

Commento [HGR17]: Please explain difference with integrated production

	delle fungaie, l'acquisto e l'uso dei prodotti specifici a basso impatto ambientale, rispetto alla tecnica ordinaria.
	L'entità dell'aiuto è definita o confermata a livello nazionale o regionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità, eventualmente sotto forma di percentuale fissa da applicare al costo della fattura del servizio.
Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP deve essere mantenuta per tutta la durata dell'azione.
	Gli interventi previsti non sono compatibili con le azioni "Produzione integrata", "Difesa integrata volontaria" e "Produzione biologica", qualora i relativi disciplinari o le linee guida prevedono l'utilizzo obbligatorio dei medesimi mezzi tecnici.

Azione C.3-2 Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'obiettivo della riduzioni di fitofarmaci o di altri fattori di produzione può essere perseguito anche con il ricorso a piante e semi resistenti verso talune fisiopatie o i loro vettori o altre avversità abiotiche o utilizzando sementi e piantine ottenute da produzione biologia.
	La pratica dell'innesto di varietà commerciali sopra portainnesti dotati di specifiche resistenze a patogeni ha permesso di ridurre in modo significativo, in particolare nelle aree orticole specializzate ad alta intensificazione produttiva, l'uso di numerosi prodotti chimici come, ad esempio, i fumiganti generici a largo spettro e quelli specifici come i fungicidi ed i nematocidi
	Allo stesso modo l'utilizzo di ibridi e varietà di specie ortive resistenti, combinato con opportune pratiche agronomiche, consente di ridurre efficacemente l'insorgenza di alcune malattie, con conseguenti benefici sul piano ambientale, limitando la frequenza o l'intensità dei trattamenti con presidi chimici.
	Per consentire una riduzione dell'impatto ambientale della coltivazione di ortaggi e favorire una produzione con una maggiore garanzia igienico-sanitaria, occorre incentivare la diffusione delle piante orticole innestate e degli ibridi e varietà resistenti, il cui impiego è particolarmente efficace nella difesa contro le avversità di origine fungina, virale, batterica, nonché contro i nematodi e avversità abiotiche, così come anche l'utilizzo di sementi e piantine ottenute da produzione biologia che ha permesso già a monte la riduzione degli input chimici.
Interventi	 a) Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistenti ad avversità biotiche e abiotiche; b) Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche; c) Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica.

Impegni	Acquisto e messa a dimora di materiale vegetale presente in una predefinita lista di specie orticole definita a livello nazionale e le loro specifiche resistenze minime ad avversità biotiche e abiotiche.
Durata dell'azione	L'azione deve avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è commisurato al costo specifico sostenuto per l'acquisto delle piantine innestate e dei semi o piantine derivate da semi resistenti o di sementi o piantine orticole ottenute da produzione biologica.
	L'entità del costo specifico è definita o confermata a livello nazionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità eventualmente sotto forma di percentuale fissa da applicare al costo della fattura di acquisto del materiale dotato di resistenza o biologico.
Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP deve essere mantenuta per tutta la durata dell'azione.
	In fase di rendicontazione della spesa, dovrà essere prodotta dall'OP la documentazione rilasciata dalla ditta sementiera che certifica che il seme/piantina utilizzata possiede la resistenza in questione. A tal fine sarà necessario fornire: copia della scheda di iscrizione varietale dalla quale si evince la resistenza posseduta o certificazione di un ente terzo abilitato ad effettuare le verifiche del caso secondo protocolli di analisi internazionalmente riconosciuti. Per le sementi o piantine biologiche sarà necessario fornire la certificazione attestante tale caratteristica, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione in materia.
	L'intervento non è cumulabile con l'azione "Produzione integrata", "Difesa integrata volontaria" o Produzione Biologica", qualora i relativi disciplinari o le linee guida prevedono l'utilizzo obbligatorio di portainnesti, sementi o piantine resistenti o di sementi o piantine orticole ottenute da produzione biologica ed il relativo premio ne preveda la remunerazione.

Azione C.43 Trasporto combinato

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'elevata diffusione del trasporto su gomma, connessa alla vocazione all'export verso il Nord-Europa da parte delle imprese ortofrutticole italiane, alla particolare conformazione del territorio nazionale e alla notevole distanza delle regioni del Sud-Italia dal Centro-Europa, comporta una consistente emissione di CO2, che può essere opportunamente ridotta con il ricorso al "trasporto combinato", secondo diverse modalità: "camion + nave"; "camion + treno"; traffico accompagnato (camion su treno).
Interventi	Sostituzione parziale o totale del trasporto su gomma col trasporto ferroviario o marittimo/fluviale
Impegni	Sostituire parzialmente o totalmente il trasporto su gomma col trasporto per ferrovia o marittima/fluviale, secondo i vincoli sotto stabiliti
Durata	L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del

dell'azione	programma operativo
Entità dell'aiuto	L'aiuto è commisurato al costo specifico sostenuto a chilometro o a pedana, nell'ambito del trasporto combinato "camion + treno" o "camion + nave", rispetto al trasporto su gomma.
	Il costo specifico è definito o confermato a livello nazionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità, eventualmente sotto forma di percentuale fissa.
Vincoli	Per essere ammissibile al sostegno, l'intervento deve consentire, per la tratta interessata, una riduzione minima del 10% dei chilometri percorsi su gomma.

Azione C.5-4 Gestione eco-compatibile del suolo.

Azione C.5-4 destione eco-compatibile dei suolo.		
Parametri	Descrizione	
Giustificazione ambientale	La gestione del suolo tramite il controllo della carica microbica e la preservazione della sostanza organica è essenziale nell'agricoltura a carattere intensivo.	
	Il sovescio con piante biocide è una pratica agronomica a basso impatto ambientale che consente di conseguire un duplice obiettivo:	
	- ridurre a livelli minimi la carica di funghi patogeni e nematodi fitoparassiti nel terreno senza utilizzare sostanze chimiche di sintesi, ma sfruttando sistemi naturali di difesa in grado di produrre composti ad elevata attività biologica (fra questi, si evidenzia, il sistema glucosinolati-mirosinasi, tipico della famiglia delle brassicaceae, delle capparidaceae e di altre famiglie minori delle dicotiledoni;	
	- apportare sostanza organica al suolo (80-100 t/ha a ciclo) preservandone la struttura e la resistenza all'erosione.	
	Gli stessi effetti del sovescio con piante biocide, possono essere ottenuti anche con l'interramento di preparati ad effetto biocida, quali per es., gli estratti pellettizzati di brassicacee. In entrambi i casi si elimina il ricorso ai prodotti chimici con un impatto positivo sull'habitat e sull'ambiente.	
	Altresì, per incrementare e mantenere la fertilità organica del terreno è opportuno incentivare il ricorso agli ammendanti compostati che hanno un contenuto di elementi nutritivi relativamente ridotto e, di conseguenza, possono essere impiegati in dosi massicce, tali da incidere significativamente sulla dotazione organica del suolo, con un diminuzione sull'utilizzo di concimi minerali.	
Interventi	a) Sovescio con piante biocide o interramento di prodotti ad effetto biocida	
	b) Impiego di ammendanti compostati.	
Impegni	 a) Semina, coltivazione fino allo stadio di fioritura ed interramento, su una definita superficie, di specie erbacee ad elevata capacità biocida o, in alternativa, di prodotti ad effetto biocida su di una definita superfice b) Acquisto ed impiego, su una definita superficie, di ammendante compostato che rispetti i requisiti previsti dall'allegato 2 del DL n. 75 del 	

	29/04/10.
Durata dell'azione	L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è commisurato al costo specifico sostenuto per unità di superficie rispetto alle tecniche tradizionali, definito o confermato a livello nazionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità, eventualmente sotto forma di percentuale fissa da applicare al costo dei mezzi utilizzati.
Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP deve essere mantenuta per tutta la durata dell'azione.
	Per entrambi gli interventi, le superfici investite dall'intervento devono essere destinate alla produzione di prodotti ortofrutticoli per cui è riconosciuta l'OP.
	Le specie ammissibili per il sovescio sono contenute in una lista redatta da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità.
	Poiché la corretta gestione del suolo comporta il dosaggio controllato delle concimazioni e dell'apporto di sostanza organica, il ricorso al sovescio e agli ammendanti organici compostati deve essere associato ad opportune analisi chimico-fisiche del terreno e al conseguente piano di concimazione.
	Il sovescio con piante biocide o l'interramento di preparati ad effetto biocida non è compatibile con le azioni "Produzione integrata", "Difesa integrata volontaria" e "Produzione biologica" qualora previsto dai relativi disciplinari o linee guida.

Azione C.6-5 Produzione integrata

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	La produzione integrata risponde all'esigenza di diffondere ed incrementare i metodi di produzione agricola ecocompatibili. La sua diffusione è giustificata, come evidenziato nell'analisi dell'ambiente e del territorio, dalla presenza in alcune aree, di problematiche ambientali preoccupanti quali l'erosione e la perdita di fertilità dei suoli, la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche intensive, a causa dell'uso sistemico di fertilizzanti e, soprattutto di prodotti fitosanitari.
	L'intervento di produzione integrata, in particolare, si presta alla adozione anche su aree piuttosto vaste e può rappresentare l'elemento base di accordi agro-ambientali, parte integrante di interventi localizzati su aree sensibili dal punto di vista ambientale.
	In considerazione che alcune Regioni non hanno previsto la produzione integrata nei rispettivi PSR, è utile consentire anche in queste Regioni il ricorso alla produzione integrata attraverso lo strumento dei programmi operativi. Tenuto conto che il regolamento di esecuzione 2017/xx, all'articolo 3(1) stabilisce che almeno un'azione ambientale deve essere relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata, l'inclusione della

Intervento	presente scheda nella disciplina nazionale soddisfa la prescrizione regolamentare. Gli impegni previsti superano quelli stabiliti per la difesa integrata basati sui principi di cui all'allegato III della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Applicazione del metodo di produzione integrata come stabilito nei relativi Disciplinari di produzione integrata (DPI)
Impegni	Su una definita superficie distinta per coltura e destinata a produzioni ortofrutticoli per le quali l'OP è riconosciuta, è realizzata la produzione integrata in ottemperanza a quanto definito nella legge 3 febbraio 2011, n. 4, articolo 2, paragrafo 4. Le disposizioni indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), sono quelle approvate dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti, o per i quali i gruppi specialistici del Comitato di produzione integrata, istituito con DM.2722 del 17 aprile 2008, abbiano verificato la conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata.
Durata dell'azione	Il periodo minimo di attuazione dell'azione non è inferiore a cinque anni e comunque alla durata dell'azione similare dello SR. Se necessario, l'impegno si prolunga, fino al suo completamento, nel successivo programma operativo.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è corrisposto sotto forma di premi annui per unità di superficie agricola impegnata, ed è commisurato al costo specifico il cui importo è definito o confermato a livello regionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità e copre le operazioni che vanno oltre i requisiti obbligatori fissati dalla legislazione unionale, nazionale e regionale.
Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP non può diminuire deve essere mantenuta-per tutta la durata dell'azione.
	Al fine della verifica del rispetto dei disciplinari di produzione integrata, l'OP dovrà essere autorizzata ad accedere ai fascicoli aziendali dei produttori aderenti all'azione, che dovranno riportare il piano colturale aggiornato e redatto per specie coltivata.
	L'impegno è valido solo se supportato da un certificato comprovante l'effettiva applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata rilasciato da un organismo accreditato/riconosciuto allo scopo.
	I produttori devono utilizzare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che sono state sottoposte a controllo funzionale presso centri prova autorizzati ed a regolazione e taratura strumentale.
	L'intervento non è attivabile su superfici impegnate a "Produzione biologica".

Azione C.7-6 Difesa integrata volontaria.

Parametri	Descrizione
Giustificazione ambientale	L'adozione di metodi di coltivazione volti a ridurre gli input chimici derivanti dall'impiego di fitofarmaci, fitoregolatori o fertilizzanti ed a limitare l'uso delle risorse idriche e lo sfruttamento della fertilità del suolo, assumono sempre più rilevanza nelle aree con problematiche ambientali di una certa gravità, quali: l'erosione, la perdita di sostanza organica e la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche intensive.

Commento [HGR18]: Please explain difference with integrated production

	I metodi di produzione integrata e di produzione biologica rispondono bene a questa esigenza.
	Tenuto conto che questi metodi di produzione possono per talune colture, incontrare effettive difficoltà ad essere attuati nell'ambito dell'Organizzazione Comune di mercato (OCM), le Organizzazioni di produttori, possono comunque contribuire al miglioramento della perfomance ambientale nel comparto ortofrutticolo, con l'adozione di tecniche ecocompatibili specifiche di coltivazione, attuate per singola coltura dalle aziende dei soci e su superfici non impegnate nell'applicazione della produzione integrata e della produzione biologica.
	Tenuto conto che il regolamento di esecuzione 2017/xx, all'articolo 3(1) stabilisce che almeno un'azione ambientale deve essere relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata, l'inclusione della presente scheda nella disciplina nazionale soddisfa la prescrizione regolamentare. Gli impegni previsti superano quelli stabiliti per la difesa integrata basati sui principi di cui all'allegato III della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Intervento	Applicazione delle disposizioni indicate nella sezione "Difesa e diserbo delle colture" dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI)
Impegni	I produttori che aderiscono all'azione applicano su una superficie opportunamente identificata, coltivata con produzioni ortofrutticole oggetto di riconoscimento e non impegnata nell'azione "produzione integrata" o nell'azione "produzione biologica", le disposizioni tecniche di difesa ("Difesa e diserbo delle colture") indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), approvati dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti o, ove tali disciplinari non siano presenti, indicate nelle Linee guida nazionali di produzione integrata.
Durata dell'azione	L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo.
	Qualora il ciclo colturale sia a cavallo di due anni, l'annualità di riferimento è quella in cui il ciclo colturale si completa.
Entità dell'aiuto	L'aiuto è corrisposto sotto forma di premi annui per unità di superficie impegnata, ed è commisurato al costo specifico il cui importo è definito o confermato a livello nazionale o regionale da un Organismo indipendente in possesso della necessaria professionalità, eventualmente sotto forma di percentuale fissa da applicare all'importo del costo specifico definito per la produzione integrata.
	L'aiuto copre le operazioni che vanno oltre i requisiti obbligatori fissati dalla legislazione unionale, nazionale e regionale, in materia.
Vincoli	La superfice inizialmente impegnata dalla OP non può diminuire deve essere mantenuta per tutta la durata dell'azione.
	I produttori devono utilizzare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che sono state sottoposte a controllo funzionale presso centri prova autorizzati ed a regolazione e taratura strumentale.
	L'azione non è attivabile su superfici impegnate a "Produzione integrata" o "Produzione biologica".